

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile
PROVINCIA B T

Originale Deliberazione di Giunta Comunale

N. 194 del Reg. Data: 20/10/2017	Oggetto: Concessione in uso gratuito della unità immobiliare di proprietà comunale, denominata Sinagoga Scolanova, già Chiesa di Santa Maria dei Martiri, sita in Trani a Piazza Scolanova n.4- Atto di indirizzo.
---	--

L'anno duemiladiciassette, il giorno 20 del mese di ottobre, alle ore 15,00, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
BOTTARO	Avv. Amedeo	SINDACO- PRESIDENTE	x	
BOLOGNA	Ing.Raffaella	ASSESSORE		x
CAPONE	Arch.Giovanni	ASSESSORE	x	
CILIENTO	Dott.ssa Debora	ASSESSORE	x	
D'AGOSTINO	Dott.ssa Ivana	ASSESSORE	x	
DE MICHELE	Dott.Giuseppe	ASSESSORE		x
DI GREGORIO	Avv.Michele	ASSESSORE	x	
DI LERNIA	Dott.Felice	ASSESSORE	x	
DI GIFICO	Avv.Carmelina	ASSESSORE	x	
LIGNOLA	Dott.Luca	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale

dott.Carlo CasalinoIl Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 8Assessori, ed assenti n. 2 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

- che Il Comune di Trani è proprietario dell'immobile sito in Piazza Scolanova denominato "Sinagoga Scolanova" già "Sinagoga" e già "Chiesa di Santa Maria dei Martiri", acquisito al patrimonio comunale a titolo di antico possesso, identificato al catasto fabbricati del Comune di Trani intestato LUOGHI SACRI PUBBLICI al Foglio 15 particella 847 sub 2 categoria E/7 classe U, con una superficie di mq. 41 ed inserito nell'elenco beni del demanio comunale destinati a soddisfare prevalenti interessi della comunità.
- che La Giunta Municipale, con deliberazione n. 128 del 22.11.2005, esprimeva atto di indirizzo per la concessione in comodato d'uso gratuito dell'unità Immobiliare, denominata "Sinagoga Scolanova" già "Sinagoga" e già "Chiesa di Santa Maria dei Martiri", in favore della Sezione di Trani della Comunità Ebraica di Napoli, per la durata di 5 (cinque) anni, per essere adibita all'originario culto ebraico;
- La suddetta concessione in comodato d'uso non veniva formalizzata contrattualmente;

Dato Atto:

- che in data 11.12.2007 il Comune di Trani stipulava un protocollo d'intesa con la Comunità Ebraica di Napoli nella qualità di "Ente rappresentativo competente della confessione ebraica nei rapporti con gli enti locali della regione Puglia", addivenendo, tra l'altro, alla seguente intesa:
 - I. *Le parti si danno reciprocamente atto e concordano che Napoli, quale ente giuridico competente in virtù di intesa stipulata con lo Stato Italiano il 27.2.1987 e della successiva legge 8.3.1989 n. 101 è interlocutore di riferimento per tutte le questioni ed iniziative concernenti la presenza ebraica in Trani, con contestuale individuazione da parte di quest'ultimo di un referente nel territorio di questo comune.*
 - II. *Pur nella rigorosa salvaguardia delle festività e dei giorni riservati al culto ebraico, dovrà in ogni caso essere garantita la pubblica fruibilità della Sinagoga Scolanova di Trani, concessa in comodato dal Comune con delibera di Giunta comunale del 22.11.2005, in particolare garantendo l'apertura al pubblico del citato monumento di proprietà comunale.*
- che con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 14.12.2012 veniva espresso indirizzo di concedere nuovamente in comodato d'uso non oneroso la unità immobiliare di proprietà comunale sita in piazza Scolanova n. 4 in favore della Comunità Ebraica di Napoli sezione di Trani per la durata di anni 4, per essere adibita esclusivamente a centro di culto ebraico, fatta salva la facoltà dell'Ente proprietario, alla scadenza della convenzione, di riaffidarla per la medesima durata;
- che il rapporto obbligatorio tra Comune di Trani e Comunità Ebraica di Napoli giungeva a scadenza il 14.12.2016, con successiva riconsegna delle chiavi in data 23.02.2017;
- che, giusta verbale del 23 febbraio 2017, la sezione di Trani della Comunità Ebraica di Napoli, restituiva al Comune di Trani l'immobile denominato "Sinagoga Scolanova" già "Sinagoga" e già "Chiesa di Santa Maria dei Martiri";

Atteso che:

- con comunicazione del 22 marzo 2017, la Presidente della Comunità Ebraica di Napoli chiedeva di rientrare nella detenzione dell'immobile in oggetto, previa verifica del bene;
- con nota prot. n. 16149 del 4.05.2017 il Sindaco invitava il Presidente dell'UCEI e la Presidente della Comunità Ebraica di Napoli a manifestare la volontà di utilizzare l'immobile comunale de quo, per garantire continuità alla fruibilità pubblica della Sinagoga, evidenziando che diversamente l'Ente avrebbe proceduto a diversa valorizzazione.
- la Comunità Ebraica di Napoli, con nota del 11.05.2017 (prot. n. 21767) controfirmata dalla Presidenza dell'UCEI, esprimeva interesse a proseguire nel rapporto di comodato d'uso gratuito dell'immobile in parola;

Dato atto che sopraggiungevano **le seguenti** ulteriori istanze intese ad ottenere la concessione dell'immobile in parola come di seguito specificate:

Università Ebraica di Trani (istanza datata 17 marzo 2017 registrata al protocollo generale del comune di Trani con il n. 10822 del 20.03.2017);

Associazione culturale religiosa Casa di Avram (istanza datata 13/4/2017 registrata al protocollo generale del comune di Trani con il n. 14246 DEL 14.04.2017);

Ritenuto Opportuno individuare giuridicamente il soggetto cui concedere l'immobile in grado di garantire maggior tutela alla libertà religiosa;

Atteso, al riguardo, che:

- i rapporti tra lo Stato Italiano e l'Unione delle Comunità Israelitiche italiane sono regolati dalla legge 8.03.1989 n. 101 emanata sulla base dell'Intesa stipulata tra le parti il 27.02.1987
- l'art. 17 comma 1 della succitata Intesa dispone che lo Stato, l'UCEI e le Comunità collaborino per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale a architettonico, archeologico, archivistico e librario dell'ebraismo italiano.

- a norma dell'art. 18 dell'Intesa sopra citata, l'UCEI è l'Ente rappresentativo della Confessione Ebraica nei rapporti con lo Stato e cura e tutela gli interessi religiosi degli ebrei in Italia;
- l'art. 18 comma 1 della succitata Intesa riconosce le Comunità Ebraiche come istituzioni tradizionali dell'ebraismo in Italia attendenti alla cura dell'esercizio del culto, dell'istruzione e dell'educazione religiosa, alla promozione della cultura ebraica, alla tutela degli interessi collettivi degli ebrei in sede locale, nonché all'assistenza agli appartenenti delle Comunità stesse, secondo la legge e la tradizione ebraiche.

Atteso altresì che:

- Lo Statuto dell'Ebraismo Italiano, approvato dal Consiglio dell'Unione delle Comunità Ebraiche e da ultimo modificato il 13.03.2016:
 - individua nell'UCEI l'ente rappresentativo dell'ebraismo di fronte al Governo, alle altre autorità ed al pubblico;
 - individua espressamente le 21 Comunità Ebraiche italiane, che godono di piena autonomia giuridica, pur essendo sottoposte alla vigilanza dell'Ucei, attribuendo a quella di Napoli la competenza territoriale sulla Regione Puglia.
 - precisa che le Comunità ebraiche non hanno fini di lucro;
 - attribuisce alle Comunità ebraiche in via istituzionale, il compito di curare la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, storici ed artistici, tutelare ed amministrare il patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Letta la nota dell'Unione delle Comunità ebraiche Italiane, prot. n. 22766 del 6.07.2017 con cui, nel declinare il ruolo istituzionale dell'Unione e delle singole Comunità viene precisato che:

- è compito dell'UCEI rappresentare e tutelare, per tutto ciò che riguarda gli interessi ebraici, le Comunità ed i loro iscritti di fronte al Governo, alle altre autorità ed al pubblico;
- le Comunità possono istituire delle Sezioni che rappresentano una sede distaccata operativa della medesima comunità e tutte le attività svolte ed i beni ad essa annessi sono di proprietà della Comunità che resta competente per ogni aspetto e responsabilità;
- esistono oggi molti enti di carattere privato che a vario titolo intrattengono con le amministrazioni locali rapporti vari, pienamente legittimi ed utili al perseguimento delle finalità di tutela, preservazione e promozione della cultura ebraica e che tuttavia, non rappresentano collettività indefinite, ma esclusivamente i propri associati;
- definisce beni culturali ebraici, quelli destinati allo svolgimento delle attività di culto o con forte connotazione della cultura e tradizione ebraica che possono appartenere ai singoli o alla comunità stessa. I privati possono conferire tali beni in comodato o altro negozio applicabile alle parti, alla comunità per l'uso che gli è proprio o per finalità culturali-archivistiche.

Visto il Regolamento per la gestione del patrimonio e segnatamente l'art. 14;

Considerato Opportuno individuare il contraente cui concedere il bene denominato Sinagoga Scola Nova nella Comunità Ebraica di Napoli, già beneficiaria della precedente concessione in base alla DGC n. 176 del 14.12.2012, in virtù del ruolo istituzionale di rappresentanza di cui alla legge 8.03.1989 n. 101 emanata sulla base dell'intesa stipulata tra le parti il 27.02.1987 e, pertanto, in grado di garantire miglior tutela alla libertà religiosa della comunità locale amministrata da questo Ente, avente tutela di rango costituzionale;

Visto l'art. 19 della Costituzione ai sensi del quale: *Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.*

Visto il parere dalla Corte dei Conti Sez. regionale controllo Puglia n. 170/2013 secondo cui:

- il "principio generale di redditività del bene pubblico, peraltro, potrebbe essere mitigato o escluso unicamente nel caso in cui venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene raggiunto mediante lo sfruttamento economico dei beni";
- il concetto di "vantaggiosità economica" per l'Ente concedente dovrà, quanto meno, comportare l'esenzione, per l'Ente medesimo, da qualunque onere di manutenzione, nessuno escluso; risulterà, dunque, davvero difficile ravvisare detta condizione nel caso in cui l'accollo degli oneri gestionali da parte del soggetto destinatario del bene riguardi esclusivamente la manutenzione ordinaria, con esclusione di quella straordinaria; tanto varrà, a maggior ragione, nella misura in cui la concessione in uso riguardi un immobile caratterizzato da vetustà (e dunque l'alea concernente la necessità di interventi di manutenzione straordinaria si ponga come possibilità effettiva e fondata).

Valutato opportuno di concedere in comodato d'uso gratuito l'unità immobiliare Sinagoga Scolanova in favore della Comunità Ebraica di Napoli, istituzione rappresentativa dell'ebraismo per la Regione Puglia, individuata in base alla competenza per territorio, ai sensi della legge sull'intesa 101/1989 e alla luce della seguenti motivazioni:

- L'immobile è stato e sarà adibito a centro di Culto religioso ebraico
- La Comunità ebraica di Napoli non ha fini di lucro (art. 1 c. 2 St) e agisce all'interno dell'immobile senza scopi di lucro
- La fruibilità costante dell'immobile garantisce la miglior tutela della libertà religiosa della comunità locale e contemporaneamente previene eventuali occupazioni abusive ovvero atti vandalici a danno delle strutture

- architettoniche del sacro edificio di proprietà comunale, a tutela e valorizzazione dell'asset patrimoniale del comune;
- L'immobile comunale, stante la fruibilità pubblica, verrà valorizzato e costituirà una risorsa e non un costo per questo Ente, in quanto nessun onere graverà, per tutta la nuova durata della Concessione a carico del Bilancio Comunale;
- L'apertura al culto e, contestualmente, la fruizione pubblica e l'accessibilità del bene alla cittadinanza, da rendere con modalità in linea con l'orario di apertura di altri luoghi di culto locali e di luoghi della tradizione ebraica, renderanno l'immobile un volano di promozione del *marketing* territoriale turistico-religioso, con ricadute positive sull'economia locale.

Letto il Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005 n. 296 capo III art.9,10,11 dal quale si evince che gli immobili demaniali di proprietà dello Stato possono essere concessi in uso a titolo gratuito ad Enti Ecclesiastici;

Ritenuto alla luce delle considerazioni sopra riportate, di esprimere, quale atto di indirizzo, la volontà di attribuire la concessione in uso a titolo gratuito, per la durata di 4 anni (quattro), dell'immobile di proprietà Comunale denominato Sinagoga Scolanova in favore della Comunità Ebraica di Napoli, per essere adibito, esclusivamente, a Centro di Culto Ebraico, demandando, gli ulteriori adempimenti gestionali al Dirigente Area LLPP, giusta i disposti dell'art. 107 del D. Lgs. N. 267/00, consistenti, tra altri, nella formalizzazione contrattuale della concessione in parola, con la quale prevedere la durata della concessione in anni 4 (quattro), decorrenti dalla data di stipula del contratto che dovrà prevedere per il Concessionario i seguenti obblighi:

- a) garantire libero accesso ed utilizzo dell'immobile all'Ente Proprietario qualora intenda organizzare ovvero patrocinare manifestazioni Culturali finalizzate alla approfondimento e conoscenza della cultura ebraica, con preavviso e in accordo, per quanto concerne gli aspetti di carattere ebraico, con l'ente concessionario;
- b) rendere fruibile ed accessibile alla comunità ebraica locale la suddetta unità immobiliare per il culto del sabato, in occasione delle festività ebraiche e ed alla cittadinanza per le visite turistico-culturali,
- c) presentare polizza fidejussoria RCT –RCO a garanzia dell'immobile per tutta la durata della concessione;
- d) volturare tutte le utenze (luce, acqua, eccetera) entro il termine di giorni 7 dalla stipula della convenzione
- e) garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, degli impianti e dei relativi servizi a carico del concessionario
- f) riconoscere il diritto all'Ente Comune di Trani di acquisire automaticamente al patrimonio comunale, a costo zero e senza alcuna possibilità di rivendicazione di diritti, di tutte le eventuali migliorie apportate all'immobile, alla scadenza della concessione;
- g) provvedere, a propria cura e spesa, alla vigilanza ed alla custodia del bene;
- h) apporre eventuali modifiche all'immobile formulando richiesta di autorizzazione all'Ufficio Patrimonio;
- i) non distaccare il dipinto murale raffigurante "Madonna col Bambino" e di prendere atto di quanto concordato con la Curia Arcivescovile, giusta Verbale n. 104 del 6 settembre 2005 del Comitato di Settore per i Beni Storici e Artistici.
- j) osservare e far osservare la necessaria diligenza nell'utilizzo del bene e degli impianti, in modo da evitare qualsiasi danno anche a terzi e restituire il bene nelle condizioni in cui è stato consegnato.
- k) impegno per La Comunità Ebraica di Napoli, per la piena valorizzazione dell'immobile, di collaborare con le associazioni ebraiche operanti sul territorio anche al fine di garantire la piena fruibilità dell'immobile per finalità di culto e per le suindicate iniziative patrocinate o promosse dal Comune di Trani, a pena di revoca della concessione;
- l) pur nella rigorosa salvaguardia delle festività e dei giorni riservati al culto ebraico, di garantire in ogni caso la pubblica fruibilità della Sinagoga Scolanova di Trani, garantendone apertura in linea con l'orario degli altri luoghi di culto locali, degli altri attrattori culturali e degli altri luoghi della tradizione ebraica, al fine di potenziare l'offerta turistico-religiosa del territorio con ricadute positive sulla comunità locale;
- m) la non onerosità dell'utilizzo del bene a fronte della suindicata fruibilità dello stesso per attività di interesse culturale e religioso a diretto beneficio della comunità locale e dell'apertura al culto secondo le tradizioni ebraiche, a maggior tutela della libertà religiosa avente tutela di rango costituzionale, nonché tenuto conto degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario.
- n) riconoscere all'Ente Comune di Trani la facoltà di revoca della concessione per motivi di interesse pubblico;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Area LLPP in g. G.Didonna in data 29/09/2017, ai sensi dell'art. 49 D.lgs. n.267/2000,;

Atteso che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente, e che quindi è stato acquisito il parere favorevole del Dirigente f.f. dell'Area Economica Finanziaria dott., C. casalino, in data 20/10/2017 ai sensi dell' art. 49 D.Lgs. n.267/2000;

Con voti unanimi resi ai sensi di legge;

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di Esprimere**, quale **Atto di Indirizzo**, la volontà di Concedere in uso gratuito, in favore della Comunità Ebraica di Napoli – avente ruolo istituzionale di rappresentanza della comunità ebraica di cui alla legge 8.03.1989 n. 101– per la durata di anni 4 (quattro), con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di concessione in uso, con cessazione del rapporto senza disdetta, la unità immobiliare di proprietà comunale sita in Piazza Scolanova n. 4, denominata “Sinagoga Scolanova” già “Sinagoga” e già “Chiesa di Santa Maria dei Martiri” e individuata in Catasto Fabbricati del Comune di Trani: intestato LUOGHI SACRI PUBBLICI- Foglio 15 particella 847 sub 2 categoria E/7 classe U, con una superficie di mq. 41 ed inserito nell’elenco beni del demanio comunale destinati a soddisfare prevalenti interessi della comunità del Comune di Trani, da destinare esclusivamente a Centro di Culto Ebraico;
3. **di Demandare** al Dirigente Area LLPP, giusta i disposti dell’art.107 del D. Lgs. n. 267/00, i conseguenti adempimenti gestionali consistenti, tra altri, nella formalizzazione contrattuale della concessione in uso, non oneroso, dell’immobile in argomento, per la durata di anni 4 (quattro) decorrenti dalla data di stipula della convenzione di cui si individuano le seguenti precipue condizioni:
 - a) garantire libero accesso ed utilizzo dell’immobile all’Ente Proprietario qualora intenda organizzare ovvero patrocinare manifestazioni Culturali finalizzate alla approfondimento e conoscenza della cultura ebraica, con preavviso e in accordo, per quanto concerne gli aspetti di carattere ebraico, con l’ente concessionario;
 - b) rendere fruibile ed accessibile alla comunità ebraica locale la suddetta unità immobiliare per il culto del sabato, in occasione delle festività ebraiche e ed alla cittadinanza per le visite turistico-culturali,
 - c) presentare polizza fidejussoria RCT –RCO a garanzia dell’immobile per tutta la durata della concessione;
 - d) volturare tutte le utenze (luce, acqua, eccetera) entro il termine di giorni 7 dalla stipula della convenzione
 - e) garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, degli impianti e dei relativi servizi a carico del concessionario Comunità ebraica di Napoli, con piena facoltà da parte del Comune di effettuare controlli circa lo stato di conservazione del bene, in contraddittorio col concessionario;
 - f) riconoscere il diritto all’Ente Comune di Trani di acquisire automaticamente al patrimonio comunale, a costo zero e senza alcuna possibilità di rivendicazione di diritti, di tutte le eventuali migliorie apportate all’immobile, alla scadenza della concessione;
 - g) provvedere, a propria cura e spesa, alla vigilanza ed alla custodia del bene;
 - h) apporre eventuali modifiche all’immobile previa richiesta di autorizzazione all’Ufficio Patrimonio;
 - i) non distaccare il dipinto murale raffigurante “Madonna col Bambino” e di prendere atto di quanto concordato con la Curia Arcivescovile, giusta Verbale n. 104 del 6 settembre 2005 del Comitato di Settore per i Beni Storici e Artistici.
 - j) osservare e far osservare la necessaria diligenza nell’utilizzo del bene e degli impianti, in modo da evitare qualsiasi danno anche a terzi e restituire il bene nelle condizioni in cui è stato consegnato.
 - k) impegno per La Comunità Ebraica di Napoli, per la piena valorizzazione dell’immobile, di collaborare con le associazioni ebraiche operanti sul territorio anche al fine di garantire la piena fruibilità dell’immobile per finalità di culto e per le suindicate iniziative patrocinate o promosse dal Comune di Trani, a pena di revoca della concessione;
 - l) pur nella rigorosa salvaguardia delle festività e dei giorni riservati al culto ebraico, di garantire in ogni caso la pubblica fruibilità della Sinagoga Scolanova di Trani, garantendone apertura in linea con l’orario degli altri luoghi di culto locali, degli altri attrattori culturali e degli altri luoghi della tradizione ebraica, al fine di potenziare l’offerta turistico-religiosa culturale del territorio con ricadute positive sulla comunità locale;
 - m) la non onerosità dell’utilizzo del bene a fronte della suindicata fruibilità dello stesso per attività di interesse culturale e religioso a diretto beneficio della comunità locale e dell’apertura al culto secondo le tradizioni ebraiche, a maggior tutela della libertà religiosa avente tutela di rango costituzionale, nonché tenuto conto degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario.
 - n) riconoscere all’Ente Comune di Trani la facoltà di revoca della concessione per motivi di interesse pubblico;

Considerata, inoltre, l’urgenza di provvedere in merito, per garantire tempestivamente l’apertura dell’immobile, con separata votazione unanime, legalmente resa

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Carlo Casalino



IL SINDACO

avv. Amedeo Bottaro

N° 2822 reg. pubblic.

IL SEGRETARIO GENERALE


ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 26 OTT 2017 al 10 NOV 2017 per

15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani, 26 OTT 2017



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Carlo Casalino


Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/18.8.2000)
 è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267/18.8.2000)

Trani, 26 OTT 2017



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Carlo Casalino